

## **SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE AL 21.06.2021 SUDDIVISE PER REGIONE**

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste.

### **ABRUZZO**

**Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020:** Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

**Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:** consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale; le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta.

**Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020:** disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

**Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020:** modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

**Ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2021:** Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19 fase 1.

**Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2021 – dal 29 marzo sino a diverso provvedimento:** prorogata al 31 luglio 2021 l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza al 31.03.2021; le AA.SS.LL. attivano una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini in ordine alle disposizioni adottate ed effettuano i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione.

**Ordinanza n. 28 del 5 maggio 2021:** applicazione delle disposizioni contenute nei documenti tecnici approvati, parte integrante dell'ordinanza: "Modalità di accesso di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" - (ALL.A); "Linee di indirizzo operative per la gestione di pazienti casi sospetti o confermati di COVID-19, con disabilità cognitivo-comportamentale e/o neuromotoria non in grado di collaborare alla prestazione sanitaria" (ALL.B).

**Ordinanza n. 32 del 14 maggio 2021-** per gli interventi connessi all'attuazione della LR 28 aprile 2000, n. 77, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal 1° marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza; la sospensione si applica ai beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere; concessa la sospensione di un anno del termine per l'avvio dei progetti di investimento; la società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale fornirà ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

**Ordinanza n. 34 del 3 giugno 2021:** approvazione "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" per i Sistemi e gli Impianti a Funi censiti sul territorio regionale".

**Ordinanza n. 35 del 9 giugno 2021:** adozione delle disposizioni contenute nel documento tecnico recante nuove "Modalità di accesso alle visite a pazienti ricoverati in ambito ospedaliero" (all.A).

**Ordinanza n. 36 del 10 giugno 2021 – dal 10 giugno fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:** approvato il documento tecnico recante "Protocolli di sicurezza previsti dalle Ordinanze del Min. Salute del 29 maggio 2021 e del 4 giugno 2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 d.l. 18 maggio 2021, n. 65" allegato alla presente ordinanza; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate nei Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

### **BASILICATA**

**Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2021- dal 26 aprile al 31 luglio:** disposizioni sui servizi di trasporto pubblico locale.

**Ordinanza n. 28 del 18 maggio 2021 - dal 19 maggio al 31 luglio:** modifiche alle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

## **CALABRIA**

**Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020:** costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

**Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021:** L'Unità di Crisi, è composta: Presidente f.f. della Regione Calabria, Antonino Spirli; Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità, Dott. Guido Nicolò Longo; Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria, Dott. Fortunato Varone; Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro; Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; l'unità di crisi regionale si avvale del supporto specialistico del Consulente della Giunta regionale per la materia in oggetto, Dott. Franco Romeo; alle sedute dell'Unità di Crisi possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione alle criticità da affrontare.

**Ordinanza n. 15 del 19 marzo 2021** – nel territorio regionale, per tutto il permanere dello stato di emergenza sono adottate le seguenti misure: inseriti nell'elenco regionale i laboratori abilitati all'esecuzione del test molecolare su tampone rinofaringeo; ribadito che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e i MMG e i PdLS sono già abilitati all'esecuzione dei test antigenici rapidi, per conto del SSR.

**Ordinanza n. 36 del 12 maggio 2021:** presa d'atto della nomina della Protezione Civile Regionale quale Soggetto Attuatore per l'implementazione del piano vaccinale, mediante l'apertura e la gestione dei tre Hub vaccinali sul territorio calabrese.

**Ordinanza n. 39 del 19 maggio 2021- dal 19 maggio:**

- le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere devono rafforzare la capacità di testing, con tampone molecolare e antigenico rapido, incrementando il numero di test settimanali eseguiti per 100.000 abitanti;
- garantita all'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e alle strutture deputate ad accertare lo stato di guarigione e/o di negatività al test, un'organizzazione che consenta il tempestivo rilascio delle certificazioni;
- disposto, con particolare riferimento agli ingressi nel territorio regionale delle persone fisiche provenienti da Stati esteri, che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, individuino e rendano fruibili al pubblico, i nominativi dei referenti, unitamente ai recapiti telefonici ed indirizzi e-mail aggiornati, anche per le finalità di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021;
- raccomandata fortemente la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l'ulteriore abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa; conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre misure di prevenzione prescritte.

**Ordinanza n. 41 del 11 giugno 2021:** disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti urbani.

**Ordinanza n. 42 del 19 giugno 2021:**

- preso atto delle disposizioni previste nel DPCM 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" per la piena operatività sul territorio regionale;
- ribadita la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio;
- disposto l'inserimento immediato nel sistema TS ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica COVID-19 regionale "monitoring", dell'esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cura delle Strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni;

- obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema TS con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura: a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; c) dei medici USMAF e i medici SASN;
- ribadito che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico;
- precisato che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.

#### **Ordinanza n. 43 del 19 giugno 2021:**

- data attuazione all'Ordinanza del Ministro della Salute 18 Giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano", e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»;
- cessa la limitazione oraria degli spostamenti ed è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle fissate dal DL 52/2021 e dal DL 65/2021, per le seguenti attività: • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; • piscine e centri natatori in impianti coperti; • centri benessere e termali; • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; • fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; • eventi sportivi aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso; • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; • corsi di formazione;
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del DL 52 del 22 aprile 2021; le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP, rafforzano le misure di sanità pubblica previste, con particolare riferimento al contact tracing e all'attento monitoraggio dell'evoluzione dei contagi, nei singoli territori provinciali, ponendo attenzione agli sbarchi e agli arrivi da Stati Esteri;
- obbligo, anche per la "zona bianca", dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio, il distanziamento interpersonale per scongiurare gli assembramenti, l'aerazione degli ambienti, la sanificazione e la frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
- le attività si svolgono nel rispetto delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli; resta ferma la possibilità di procedere all'eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica regionale, anche di specifici territori, ne richieda l'adozione e, per le Autorità Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento;
- per quanto non espressamente riportato, richiamato o modificato nel presente provvedimento, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

#### **CAMPANIA**

**Ordinanza n.16 del 23 aprile 2021:** dato mandato alle AA.SS.LL. NA1 e NA 2: a) di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce "fragili" della popolazione, il calendario delle ulteriori vaccinazioni includendovi, secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza, domicilio o dimora sui

rispettivi territori isolani; b) di organizzare la vaccinazione dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani.

Tutte le Aziende sanitarie della Campania sono autorizzate a realizzare nei territori di competenza, nell'ambito delle categorie/fasce di età attive secondo il Piano vaccinale vigente, sedute/giornate vaccinali ad accesso libero, al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazione di vaccino ai soggetti aventi diritto, con obbligo di assicurare la contestuale registrazione dei relativi dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia.

**Ordinanza n.17 del 6 maggio 2021:** preso atto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021; demandato all'Unità di crisi regionale la predisposizione, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e adeguate misure per assicurare l'accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.– anche attraverso facilitazioni all'accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/smart card di completamento della vaccinazione, fermo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base; demandato alle ASL territorialmente competenti, il completamento, entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle consegne delle smart card in corso di distribuzione alla data odierna, nonché l'adozione di ogni misura, di concerto con l'Unità di crisi regionale, finalizzata a programmare la consegna delle ulteriori smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione;

indirizzato ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti: di consentire l'accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali ai visitatori che comprovino, attraverso esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni del Ministero della Salute; di adottare ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della certificazione vaccinale/smart card.

**Ordinanza n.18 del 15 maggio 2021:** approvato il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Cov-2 - Wedding e ricevimenti", recante le misure di prevenzione anti-Covid obbligatorie per gli operatori ed utenti, destinate a trovare applicazione dalla data in cui, per effetto dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità, le suddette attività saranno consentite sul territorio regionale.

## **EMILIA ROMAGNA**

**Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021:** le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

**Decreto n.40 del 31 marzo 2021:** dal 26 marzo modifiche al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia-Romagna".

**Ordinanza n.68 del 30 aprile 2021 - dal 3 maggio fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021:** approvate le "Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti".

**Ordinanza n.83 del 24 maggio 2021:** approvate le linee guida per i centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni.

## **FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Ordinanza n.10 del 10 aprile 2021 – dal 12 aprile:** disposizioni in materia di Trasporto Pubblico.

**Ordinanza n.11 del 24 aprile 2021 – dal 26 aprile:** altre disposizioni sui servizi trasporto pubblico per attivazione degli ulteriori servizi aggiuntivi necessari a sostenere efficacemente l'avvio dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado al 70%.

**Ordinanza n.12 del 29 maggio 2021 – dal 31 maggio,** ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività: a) parchi tematici e di divertimento; b) piscine e centri natatori in impianti coperti; c) centri benessere e termali; d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; f) fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; g) eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso; h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; j) corsi di formazione;  
rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

## **LAZIO**

**Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione** obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

**Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:** incremento dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19.

**Ordinanza n.8 del 27 marzo 2021:** le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola **a partire dal 30 marzo**; terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi **dal 7 aprile**, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza.

**Ordinanza n.12 del 14 aprile 2021:** disposizioni sul trasporto pubblico locale.

**Ordinanza n.16 del 11 giugno 2021 – dal 14 giugno:** individuazione del numero massimo di spettatori per gli spettacoli all'aperto.

## **LIGURIA**

**Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:** adozione delle "Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19"; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

**Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020:** riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

**Ordinanza n. 81 del 25 novembre 2020:** proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo transitorio servizio gestione integrata rifiuti per aree omogenee.

**Ordinanza n. 83 del 27 novembre 2020:** disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

**Ordinanza n.19 del 24 aprile 2021 – dal 26 aprile fino al termine dell'emergenza epidemiologica:**

- in relazione alle zone arancioni consentito ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione l'effettuazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino

alle ore 18,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- consentito nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, di svolgere attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari;
- consentito dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, le attività dei servizi di ristorazione, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

**Ordinanza n.20 del 30 aprile 2021 – dal 1° maggio per situazioni di zona gialla o arancione:** per la stagione balneare 2021, il comune può autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata ad occupare il 70% del fronte mare o dell'area in concessione.

**Ordinanza n.21 del 5 maggio 2021 – fino al 31 luglio,** proroga autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata "La quiete" nel comune di Spotorno.

**Ordinanza n.23 del 6 maggio 2021 – dal 7 maggio fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021:**

la "Certificazione verde Covid-19" per la Regione Liguria consiste:

a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione;

b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

**Ordinanza n.25 del 28 maggio 2021:** disposizioni sullo smaltimento rifiuti domestici.

**Ordinanza n.26 del 9 giugno 2021 – dal 10 giugno:** anticipazione date riapertura, rispetto a quelle previste dal DL 55/2021 e dal DL 65/2021, per: parchi, piscine, centri benessere e termali, feste private, fiere e congressi, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi, centri culturali e sociali, corsi di formazione.

## **LOMBARDIA**

**Ordinanza n.675 dell'8 gennaio 2021:** la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

**Ordinanza n.738 del 9 aprile 2021 - dal 15 aprile al 30 giugno:**

- le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia hanno facoltà di individuare, in via sperimentale, opportune corse commerciali sulla tratta ferroviaria

Milano-Roma, definite "Covid-Tested" con stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo) e riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni esentati;

- l'impresa ferroviaria assicura che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi;
- le corse ferroviarie individuate dalle imprese ferroviarie devono essere comunicate preventivamente a Regione Lombardia, indicando numero del treno, orario di partenza e arrivo e periodicità;
- in occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, l'impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa "Covid-Tested"; l'impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e dell'eventuale stazione intermedia di Milano Rogoredo affinché siano organizzati appositi ed idonei spazi per l'effettuazione del test antigenico rapido; tale test è eseguito gratuitamente per i passeggeri con oneri a carico dell'impresa ferroviaria; è onere dell'impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta non insistenti sul territorio lombardo;
- nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie;
- i passeggeri già prenotati sulle corse individuate come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, non possono viaggiare sulla corsa prenotata ma sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa impresa ferroviaria, a seguito di richiesta in tal senso presentata all'impresa ferroviaria;
- in caso di mancato viaggio per risultato positivo al Covid-19, l'impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione;
- qualora dovessero essere trovati a viaggiare su treni "Covid-Tested" dei passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi, ferma l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle imprese ferroviarie, saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi;
- le imprese ferroviarie trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse "Covid-Tested";
- le imprese ferroviarie dotate di corse "Covid-Tested" devono relazionare a cadenza mensile alla Regione sull'esito dell'iniziativa, indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l'eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al Covid-19, e ogni altra informazione ritenuta utile a valutare l'efficacia dell'iniziativa.

**Ordinanza n.765 del 21 maggio 2021 – dal 22 maggio**, se alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui alla zona gialla, consentita la riapertura degli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici, nel rispetto delle apposite Linee guida; con definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici, anche per la pratica dello sci estivo.

**Ordinanza n.779 del 11 giugno 2021:** anticipate al 14 giugno le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal DL n. 52/2021 e dal DL n. 65/2021, per le seguenti attività: a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; b) piscine e centri natatori in impianti coperti; c) centri benessere e termali; d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; f) fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; g) eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso; h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; j) corsi di formazione;

ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e di cui alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" adottate con l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021; in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del DL52/2021.

## **MARCHE**

**Ordinanza n.12 del 29 marzo 2021 - dal 30 marzo 2021 e fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza:** attività dei servizi di cura degli animali di compagnia consentita quando la Regione Marche è classificata con ordinanza del Ministro della Salute in Zona rossa, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti.

## **MOLISE**

**Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020:** obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

**Ordinanza n.14 del 30 maggio 2021:** dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 autorizzata la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali: a) attività di ristorazione, anche in luogo chiuso; b) attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti; c) attività dei centri benessere; d) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; e) attività dei parchi tematici e di divertimento; f) attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; g) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso; h) corsi di formazione pubblici e privati in presenza; i) svolgimento in presenza di fiere; j) attività dei centri termali.

## **PIEMONTE**

**Decreto n.17 del 9 febbraio 2021:** la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

**Decreto n.26 del 23 febbraio 2021 – dal 24 febbraio al 31 luglio:**

- obbligo per chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, anche passando attraverso altre Regioni, di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Brasile; Sudafrica;
- obbligo per tutti i soggetti che operano nelle Aziende sanitarie regionali, nelle strutture socioassistenziali, pubbliche e private, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, di compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- raccomandato per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- le Aziende sanitarie provvedono al tracciamento dei soggetti secondo le nuove indicazioni operative e relativa modulistica allegate al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare.

**Decreto n.41 del 29 marzo 2021 – dal 29 marzo fino al termine dello stato di emergenza:** ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli compresi nel Capo V (Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, consentita l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19.

**Decreto n.59 del 12 giugno 2021 – dal 14 giugno al 31 luglio:** fermo restando che siano applicabili alla Regione Piemonte le sole misure di contenimento per Zona bianca o Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle indicate dai DL n. 52 e n. 65, per le seguenti attività: a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; b) piscine e centri natatori in impianti coperti; c) centri benessere e termali; d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; e) fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; f) eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso; g) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; i) corsi di formazione; ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e di cui alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" adottate con l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021;
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del DL n.52;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione vigenti;
- in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- l'attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 luglio 2021 ed è organizzata in modalità H12, con possibile reperibilità H24.

## **PROV.TRENTO**

**Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020:** Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

**Ordinanza n.68 del 26 marzo 2021:** disposta la possibilità di incaricare i medici in formazione specialistica con contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento a partecipare alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/ COVID-19; l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa anche con i medici in formazione specialistica.

**Ordinanza n.71 del 26 aprile 2021 - dal 26 aprile al 31 luglio:**

- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento;
- in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta;
- il trasporto pubblico locale non può essere superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, incrementato, per il trasporto scolastico dedicato, nella misura massima del 100% dei posti a sedere;
- qualora la Provincia di Trento sia classificata quale "zona arancione" ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti si applica la disposizione di cui all'art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli

spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia.

**Delibera di Giunta n.786 del 14 maggio 2021:** consentito sul territorio provinciale, in caso di classificazione della Provincia in “zona gialla”, la riapertura anche al chiuso delle attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, secondo determinate modalità e nel rispetto di precise prescrizioni.

**Ordinanza n.73 del 21 maggio 2021 – dal 21 maggio al 31 luglio:**

- dal 21 giugno in zona gialla cessa l'applicazione del limite orario agli spostamenti (c.d. coprifuoco);
- dal 22 maggio, in zona gialla, consentita la presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni sportive in impianti sia all'aperto che al chiuso;
- consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili (tra cui ad esempio dibattiti, presentazioni editoriali ecc.), purché nel rispetto del “Protocollo di sicurezza sul lavoro”;
- autorizzate le farmacie aderenti al Protocollo, fino al 31 dicembre 2021, e per la sola tipologia di test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliono sottoporsi a test in farmacia, a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d'iniziativa privata o turistica, ad avvalersi dei farmacisti che abbiano effettuato la formazione specifica.

**Ordinanza n.74 del 31 maggio 2021 – dal 1° giugno al 31 luglio:**

- disposizioni sulla quarantena nell'ambito di servizi socioeducativi della prima infanzia e in ambito scolastico;
- dal 7 giugno nelle scuole a calendario turistico e dal 25 giugno 2021 nelle scuole a calendario ordinario e speciale, la composizione stabile dei gruppi-sezione-classe può essere rimodulata su base settimanale;
- dal 1° luglio stabilita la possibilità per il personale scolastico delle scuole dell'infanzia di indossare la mascherina chirurgica in luogo della mascherina FFP2 senza valvola;
- nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19, si dispone lo snellimento della procedura di acquisizione del consenso informato e della raccolta dell'anamnesi definita in modo più appropriato “triage vaccinale”, prevedendo che tali attività possano essere svolte non solo da parte di un medico, ma anche da parte di altri operatori sanitari adeguatamente formati, come assistenti sanitari e infermieri;
- le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e senza più distinzione tra lo svolgimento all'aperto e/o al chiuso), comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si svolgono nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”;
- le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021, nonché nel rispetto del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
- ammesso lo svolgimento dell'attività in presenza presso i circoli anziani e nei luoghi ad essi assimilati che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione;
- resta consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili, purché nel rispetto della sezione “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021.

**Ordinanza n.75 del 14 giugno 2021 – dal 14 giugno al 31 luglio:**

- prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal DL n. 52/2021 e dal DL n. 65/2021, per le seguenti attività: - parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; - piscine e centri natatori in impianti coperti; - centri benessere e termali; - feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; - fiere, grandi manifestazioni fieristiche, convegni e congressi; - eventi sportivi aperti al

- pubblico che si svolgono al chiuso; - sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; - corsi di formazione;
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del DL n. 52/2021;
  - si prende atto che in “zona bianca” non si applicano limiti orari agli spostamenti e alle attività (c.d. coprifuoco);
  - fatta salva l'applicazione, anche all'aperto, delle generali misure di prevenzione relative all'obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e di mantenere il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente;
  - richiamata l'applicazione, per le diverse attività economiche, sociali e produttive che possono essere esercitate in questa fase, dei Protocolli e delle Linee Guida da ultimo adottati, in particolare: “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, predisposte dalla Conferenza delle Regioni, che stabiliscono le indicazioni di prevenzione da rispettare per determinate attività: “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”; “Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” (All.to 1); “Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” (All.to 2);
  - in tutti gli eventi/attività in cui vi sia la presenza di più persone in un unico luogo chiuso (ad es. conferenze, riunioni di organi elettivi anche eventualmente in presenza di pubblico ecc.), anche laddove il protocollo di settore non preveda quanto segue, è obbligatorio ove presenti mantenere aperte in via continuativa, porte, finestre, vetrate e similari al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni; ove tale apertura continuativa non sia possibile, l'apertura deve essere garantita almeno ogni sessanta minuti e per il tempo necessario al ricambio d'aria naturale;
  - in zona “bianca”, fino al 21 giugno 2021, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  - consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica”.

## **PROV.BOLZANO**

**Ordinanza n.17 del 26 marzo 2021:** sospensione dei termini dei versamenti di alcuni tributi, canoni e tariffe comunali.

### **Ordinanza n.25 del 18 giugno 2021- dal 21 giugno al 31 luglio:**

- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
- vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;
- le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;
- le università predispongono, in base all'andamento epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria;
- la Pubblica Amministrazione riprende le attività in presenza, in particolare con riferimento al servizio al pubblico e alle attività di sportello. Il lavoro agile affianca e alterna il lavoro in

presenza quale ulteriore modalità lavorativa, espletata in misura determinata dai rispettivi dirigenti delle varie amministrazioni, in modo tale da garantire la regolare erogazione dei servizi;

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, e comunque in caso di assembramento; fatti salvi i protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di alimenti e bevande; esclusi dai predetti obblighi: coloro che stanno svolgendo attività sportiva, bambini e bambine di età inferiore a sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente;
- nell'ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria;
- gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all'80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- gli eventi organizzati aperti al pubblico – tra cui anche sagre e feste di paese – possono svolgersi all'aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione dei posti a sedere. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; qualora l'ingresso agli spettacoli sia condizionato alla presentazione della certificazione verde da parte di tutti gli spettatori, non si applicano le limitazioni del 50% della capienza massima, della preassegnazione dei posti a sedere e della distanza interpersonale di 1 metro;
- le fiere e, a partire dal 1° luglio 2021, i convegni e i congressi si svolgono nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti;
- le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche;
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite dal 1° luglio 2021;
- consentite le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati. È altresì consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. L'accesso alle piscine e ai centri natatori al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde;
- consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili, organizzati dalle unioni di associazioni sportive e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza;
- le attività dei centri benessere e dei centri termali sono consentite;
- al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela. Previa

- consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie, comprovanti una delle seguenti fattispecie a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARSCoV-2; c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo;
  - l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  - divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
  - raccomandato che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Si raccomanda inoltre che le riunioni si svolgano, ove possibile, in modalità a distanza; riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in presenza di ospiti e, in caso di ritrovi di più persone, si raccomanda che tutti i presenti siano in possesso della certificazione verde.

## **PUGLIA**

**Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020:** Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

**Ordinanza n.5 del 9 gennaio 2021:** disposizioni sullo svolgimento dell'attività venatoria, limitata ai soli residenti in Puglia e in forma individuale.

**Ordinanza n.92 del 26 marzo 2021 – dal 26 marzo per tutta la durata del periodo emergenziale,** allorché la Regione Puglia sia collocata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, consentita l'attività dei servizi di cura degli animali di compagnia.

**Ordinanza n.116 el 21 aprile 2021:** disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche.

**Ordinanza n.121 del 23 aprile 2021 - dal 26 aprile sino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021:** l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell'articolo 3 del DL52/2021; le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza; le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma [www.studioinpuglia.regione.puglia.it](http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it), il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid; le istituzioni scolastiche devono garantire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente

adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l'urgenza del caso.

## **SARDEGNA**

**Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020:** delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

## **SICILIA**

**Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020:** istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

**Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:**

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

**Ordinanza n. 36 del 7 aprile 2021- dall'8 aprile al 30 settembre:** le Asl sono autorizzate ad avvalersi del personale medico e sanitario afferente alle USCA e del Policlinico G. Martino di Messina.

**Ordinanza n. 52 del 5 maggio 2021:**

- **dal 6 maggio** facoltà di prenotare il vaccino Astrazeneca per i soggetti tra i 50 e i 59 anni;
- **dal 7 maggio** somministrazione senza prenotazione vaccino per gli over 60, e over 50 fragili;
- **dal 7 maggio** vaccinazione per tutta la popolazione nei comuni di Lampedusa e Linosa e Salina;
- **dal 10 maggio** allargamento vaccinazione nei comuni di altre isole minori.

**Ordinanza n. 55 del 12 maggio 2021: dal 17 maggio** dato mandato ai competenti Organi sanitari di organizzare e procedere alla vaccinazione per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni e stabilmente residenti o domiciliati nei Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti e, precisamente, nei Comuni di: Alì, Antillo, Basicò, Bompensiere, Campofelice di Fitalia, Casalvecchio Siculo, Cassaro, Comitini, Condò, Floresta, Forza d'Agrò, Frazzanò, Gallodoro, Leni, Limina, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mirto, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Reitano, Roccaflorita, Roccella Valdemone, Santa Cristina Gela, Santa Domenica Vittoria, Santa Marina Salina, Sclafani Bagni, Scillato, Sperlinga e Tripi.

**Ordinanza n. 57 del 14 maggio 2021:** le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 55 del 12 maggio 2021 sono efficaci anche per i Comuni di Acquaviva Platani, Buscemi, Gratteri, Raccuja e Ucria.

**Ordinanza n. 60 del 21 maggio 2021: dal 26 maggio,** presso i centri vaccinali e senza prenotazione, dato mandato ai competenti organi sanitari di organizzare e procedere alla vaccinazione, su base volontaria, di tutti gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado; per gli studenti di età superiore ai 18 anni preferibile

somministrazione Johnson& Johnson o in mancanza Astrazeneca; per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, Pfizer.

**Ordinanza n. 69 del 13 giugno 2021: dal 15 giugno al 24 giugno** zona rossa nel territorio comunale di Santa Caterina Villarmosa.

**Ordinanza n. 70 del 17 giugno 2021: dal 19 giugno al 24 giugno** zona rossa nei territori comunali di Troina e Valguarnera Caropepe; proroga al 24 giugno della zona rossa per il Comune di Aidone.

**Ordinanza n. 71 del 21 giugno 2021: fino al 1° settembre:** dato mandato ai competenti organi sanitari di procedere alla organizzazione di presidi sanitari presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno ingresso in regione.

## **TOSCANA**

**Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:** attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

**Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria:** i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi; i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.

**Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:** individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso; demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie.

**Ordinanza n. 8 del 4 marzo 2021:** Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico in zona rossa e arancione.

**Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021 - dal 5 marzo fino al termine dell'emergenza epidemiologica:** istituzione del Comitato Emergenza prevenzione scolastica (CEPS), convocato dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

**Ordinanza n. 41 del 31 marzo 2021 – dal 31 marzo al 14 settembre:** disposizioni in materia di elezioni di Comitati di Amministrazione Separata Beni di Uso Civico.

**Ordinanza n. 47 del 13 aprile 2021:** approvate le "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Ordinanza n. 49 del 30 aprile 2021 – dal 30 aprile fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:** ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, provvederanno alla prosecuzione del noleggio dei 650 Pc portatili nonché a proseguire i servizi di manutenzione e assistenza necessari fino al 31 luglio 2021; ESTAR procederà all'acquisizione in noleggio di ulteriori 60 unità di PC; le Aziende Sanitarie del SSR procederanno a prorogare fino al 31 luglio i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento.

**Ordinanze n. 50 e n.51 del 14 maggio 2021:** misure per la gestione dei rifiuti.

**Ordinanza n. 52 del 19 maggio 2021 - dal 19 maggio fino al termine dell'emergenza:** adozione di ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice previste dalle linee di indirizzo regionali, di cui all'allegato 1.

**Ordinanza n. 53 del 4 giugno 2021:**

- fino al 1° luglio 2021, nei centri culturali, centri sociali e ricreativi sono consentiti: a) gli spettacoli; b) le attività sportive e motorie nel rispetto della normativa statale; c) le attività consistite individuali e collettive; d) le attività ricreative ed educative, anche non formali rivolte ai bambini e ragazzi, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- fino al termine dell'emergenza, le attività di cui all'ordinanza 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, rivolte ai bambini con età inferiore ai tre anni possono essere svolte esclusivamente dai soggetti autorizzati.

## **UMBRIA**

**Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021 – dal 1° febbraio al 31 luglio:** il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza; compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale; obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.

**Ordinanza n. 26 del 26 marzo 2021 –** precisazioni sull'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale e sui soggetti professionali e professionisti dello spettacolo dal vivo, nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.

**Ordinanza n. 29 del 23 aprile 2021:**

- **dal 26 aprile al 31 luglio** tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70% degli iscritti;
- **dal 25 aprile al 31 luglio** in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati; medesime disposizioni si applicano a tutti gli esercenti ed operatori dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio; raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati; raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati.

**Ordinanza n. 32 del 30 aprile 2021:** prorogata al 31 luglio l'Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021.

## **VALLE D'AOSTA**

**Ordinanza n.467 del 30 ottobre 2020:** costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

**Ordinanza n.204 del 12 maggio 2021 – dal 12 maggio al 30 luglio:** modalità di accesso nelle RSA.

**Ordinanza n.229 del 21 maggio 2021 - dal 22 maggio al 30 luglio:** rettifica all'ordinanza n.204.

**Ordinanza n.281 del 18 giugno 2021:** fino al 24 giugno consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali per lo svolgimento di attività motoria di carattere socioassistenziale a favore di persone con disabilità; le attività dei centri benessere interni alle strutture ricettive si svolgono esclusivamente a favore degli ospiti; dal 25 giugno consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, sale giochi, musei, centri culturali e sociali; resta comunque vietato l'assembramento di persone.

## **VENETO**

**Ordinanza n.61 del 7 maggio 2021 - dal 15 maggio al 30 settembre:** modifiche e integrazioni alle linee guida di cui All.9 del DPCM 2.3.2021 in merito alle attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali. Per tutto quanto non regolato valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni.

**Ordinanza n.83 del 5 giugno 2021 – dal 7 giugno fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa**

- prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal DL 52/2021 e dal DL 65/2021, per le seguenti attività:
  - a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei;
  - b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
  - c. centri benessere e termali;
  - d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
  - e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  - f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  - g. eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso;
  - h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  - i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - j. corsi di formazione.
- fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di all'articolo 5 del DL 52/2021;
- rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing;
- disposizioni sull'utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla.